



COMUNE DI CAREMA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2023

L'anno DUEMILAVENTITTE addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore diciotto e minuti trenta, in Carema, nella Sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
VAIROS Flavio - Sindaco	Sì
PERETTO Fabio - Vice Sindaco	Sì
VAIRETTO Cristian - Consigliere	Sì
CLERINO Denisio Secondino - Consigliere	Sì
MARTINETTI MAZONI Laura - Consigliere	Sì
PARISIO MAURA - Assessore	Sì
NICOLETTA Francesco Giuseppe - Consigliere	Sì
CASSETTO Mauro Oreste - Consigliere	Giust.
ARVAT Mauro - Consigliere	Sì
MANGANO Mario - Consigliere	Giust.
MASSERA Giancarlo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco VAIROS Flavio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Giulia VERDURA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Segretario Comunale;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddeffa norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DATO ATTO che soggetti passivi sono, a norma dal comma 743, Art.1, della L. n. 160/2019, i possessori di immobili, intendendosi i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario, prescindendo dalla residenza anagrafica e dimora abituale dello stesso;

RILEVATO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

mentre spetta ai comuni la restante quota; gli enti, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751 che stabilisce che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

VISTO il comma 758 che dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTO il comma 837 dell'art. 1 della Legge n. 197 del 29/12/2022 che ha apportato le seguenti modifiche ai citati commi:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo";

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755" ;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 26/05/2020 con cui è stato approvato il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione C.C. n. 5 del 18/01/2022 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 26/04/2022 con la quale sono state rettificare le aliquote suddette;

ATTESO che per l'anno 2023 i valori al mq per le aree fabbricabili ai fini IMU saranno:

- a.** Aree fabbricabili residenziali: euro 25,82 al mq.
- b.** Aree fabbricabili produttive: euro 15,49 al mq.

CONSIDERATO di adottare per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:

- 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze classificate al N.C.E.U. in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s'intende, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile))."* Per pertinenze dell'abitazione principale s'intende, sempre ai sensi del summenzionato comma 2 *"si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."*
- 9,6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli di categoria D e le aree fabbricabili;
- 0,00 per fabbricati rurali strumentali;
- 0,00 "Beni merce";
- Esenti terreni agricoli;

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazione
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) (art.1 comma 748, L.n.160/2019)	4,00 (interamente al Comune)	€ 200,00
Fabbricato classificato nella categoria catastale D (art.1, comma753, L.n.160/2019)	9,60 (7,6 allo Stato e 2,00 al Comune)	
Beni merce	0,00 (interamente al Comune)	
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, da fabbricati del gruppo D, da fabbricati merce, da fabbricati rurali strumentali) (art.1, comma754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	
Area fabbricabile (art.1, comma754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	
Terreni agricoli (art.1, comma758, L.n.160/2019)	Esenti	

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato;
- b) Responsabile del servizio finanziario;

CON votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito:

Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

D E L I B E R A

- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023,
- di quantificare per l'anno 2023 i seguenti valori al mq per le aree fabbricabili ai fini IMU:
 - Aree fabbricabili residenziali: euro 25,82 al mq.
 - Aree fabbricabili produttive: euro 15,49 al mq.
- di adottare per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU:
 - 4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze classificate al N.C.E.U. in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s'intende, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ((e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo*

immobile)).". Per pertinenze dell'abitazione principale s'intende, sempre ai sensi del summenzionato comma 2 "si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo."

- 9,6 per mille per tutti gli altri immobili, compresi quelli di categoria D e le aree fabbricabili;
- 0,00 per fabbricati rurali strumentali;
- 0,00 "Beni merce";
- Esenti terreni agricoli;

- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Inoltre, con votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito:

Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuiti: 0
Contrari: 0

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
